



LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2002 n. 07

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 27/02/2002 n. 03

LEGGE N.07 del 2002 - Integrazione all'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppo consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Integrazione all'art. 10)

3.

Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 23 (ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei Consiglieri regionali) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Eventuali economie sulla competenza 2001 sono riassegnate alla competenza 2002.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 febbraio 2002

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2002

___Num:0007

___Boll__Uff__Num:03

___Boll__Uff__Anno:2002